



AVVISO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Premessa

Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e da ultimo modificato con decisione della Commissione Europea C(2021)184 dell'11 gennaio 2021. Tale programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).

Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, all'interno della priorità di investimento 9i, obiettivo specifico 9.7, azione 9.7.3 “Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione”.

La normativa e le disposizioni amministrative provinciali di riferimento sono le seguenti:

- la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” e in particolare gli artt. 18 – 20;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;
- l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;
- il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 2 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018, nonché con decisione della Commissione Europea C(2021)184 dell'11 gennaio 2021 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021;

- il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito denominato “Regolamento FSE e FESR”;
- i "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018 e s.m., di seguito denominati “Criteri di attuazione”;
- il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 e s.m., di seguito denominato “Metodologia e criteri di selezione FSE”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 del 29 dicembre 2016 e s.m. avente ad oggetto “Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 del 16 dicembre 2016, avente ad oggetto “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art.3, comma 3, del regolamento d'esecuzione dell'art.18 della L.P. 16 febbraio 2015, n.2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n.12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n.154” e s.m.;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», in particolare l'art.5 che detta le disposizioni in materia di cumulo degli aiuti;
- il Regolamento (UE) n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
- la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 recante “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- il Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale, approvato con d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e s.m..

La modulistica e la guida alla procedura informatica sono consultabili sul sito internet dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo <https://fse.provincia.tn.it> - area organismi pubblici e privati – opportunità di finanziamento – Avvisi – PO FSE 2014-2020.

2. Obiettivi, operazione finanziabile e risorse disponibili

Con il presente Avviso si intendono invitare tutti i soggetti interessati e che dispongano dei requisiti previsti, a presentare domanda per la concessione di un contributo per la seguente operazione:

incentivi alle realtà dell'economia sociale volti a favorire la loro riqualificazione e il miglioramento dei servizi offerti - codice operazione 2021_2_973_01

In linea con quanto previsto dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 1046/2018, il beneficiario della presente operazione è la Struttura provinciale competente che concede l'aiuto, ossia il Servizio Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento.

Gli interventi finanziabili rientrano all'interno delle tipologie di attività a carattere non formativo di cui al documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", paragrafo 1.2 "Operazioni a carattere non formativo", lettera h "*incentivi alle realtà dell'economia sociale volti a favorire la loro riqualificazione e il miglioramento dei servizi offerti*", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 e s.m.

Con le azioni riferibili al presente Avviso si intendono creare le condizioni idonee per sostenere un miglioramento qualitativo del terzo settore operante in ambito socio-assistenziale presente in provincia di Trento. Una finalità che si realizza offrendo a questi soggetti la possibilità di rafforzare le loro caratteristiche imprenditoriali e le loro capacità di sinergia e di auto sostenibilità necessarie a perseguire con maggiore efficacia ed efficienza i fini pubblici di qualificazione e specializzazione dei servizi offerti e delle risorse umane impegnate nella realizzazione degli interventi. Le azioni proposte con riferimento al presente Avviso devono conseguire il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla rete degli operatori del terzo settore in termini di efficienza e efficacia, nonché la promozione dello sviluppo in chiave innovativa al fine di assicurare risposte più flessibili ed efficaci, anche in relazione ai bisogni sociali emergenti e a risorse finanziarie a favore dei servizi di welfare in contrazione. In questo ambito di obiettivi le azioni finanziabili devono pertanto concentrarsi sulla presa in carico dei bisogni e necessità di sviluppo di riqualificazione, miglioramento e razionalizzazione dei servizi offerti.

3. Requisiti dei soggetti richiedenti

I soggetti che possono ricevere i contributi oggetto del presente Avviso sono:

- 1) i soggetti privati iscritti nel Registro dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 10, del d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.;
- 2) i soggetti privati iscritti nel Registro di cui sopra, posti in regime transitorio di accreditamento, di cui agli articoli 20 e 21, del d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., al momento di presentazione della domanda.

Tali soggetti non devono avere in corso procedure concorsuali.

Non possono partecipare al presente Avviso i soggetti che:

- abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che comunque abbiano attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione. Nella richiesta di contributo il soggetto dichiarerà di possedere tale requisito sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso la dichiarazione risulti mendace, al soggetto che abbia violato la norma sarà revocato il finanziamento e lo stesso sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite sulla base del presente Avviso; avrà inoltre il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente

percepiti ed accertati in esecuzione degli stessi (art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.);

- non abbiano assolto regolarmente agli obblighi assicurativi e contributivi. Questi requisiti saranno verificati prima dell'assegnazione del finanziamento; non sarà attribuito alcun finanziamento agli enti risultati in posizione utile nella graduatoria che non rispettino tali vincoli;
- non abbiano rispettato la normativa antimafia. In questo caso si applica quanto previsto dal decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159;
- non siano in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999, se previsto;
- non siano in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- abbiano subito, sia come persona giuridica, sia come amministratore, sia come titolare, condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente all'utilizzo di finanziamenti pubblici e/o a rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

4. Spese oggetto del contributo, importi massimi e percentuali di finanziamento

Con il presente Avviso l'Amministrazione provinciale intende concedere dei contributi ai soggetti aventi i requisiti di cui al par. 3, per le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza volti a favorire la riqualificazione e il miglioramento dei servizi in ambito socio-assistenziale nella provincia di Trento.

I servizi di consulenza oggetto di contributo devono essere riferiti a uno o più ambiti e con i limiti indicati nella tabella 1 riportata di seguito. Per ogni tipologia di servizio è inoltre specificato l'oggetto della consulenza e l'output che dovrà essere prodotto ai fini del riconoscimento del contributo.

Tabella 1.

Tipologie di servizi oggetto del contributo	Importo massimo riconosciuto (euro/ora)	% riconosciuta rispetto al costo totale sostenuto dal richiedente	Importo massimo totale erogabile (euro)	Tipologia di soggetti richiedenti
<p>1) SERVIZI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA</p> <p><i>Oggetto della consulenza:</i> implementazione dei sistemi informativi in essere e/o introduzione di misure di trasformazione tecnologica nelle funzioni di gestione amministrativo-contabile dell'ente.</p> <p><i>Output:</i> Presentazione di un documento attestante lo studio e la realizzazione del nuovo sito web o la revisione del sito web in uso e/o di un documento attestante l'introduzione/aggiornamento di un sistema informativo in ambito gestionale e amministrativo dell'ente.</p>	<p>Euro 100,00/h per senior Euro 70,00/h per junior</p>	80%	<p>Euro 4.000,00</p> <p>(pari ad almeno euro 5.000,00 di valore del progetto presentato)</p>	Tutti i soggetti con i requisiti del par. 3
<p>2) SERVIZI DI INNOVAZIONE DEI PROCESSI</p> <p><i>Oggetto della consulenza:</i> analisi dei processi interni all'organizzazione per lo sviluppo di modelli che conducano all'individuazione di strategie organizzative più efficienti ed efficaci</p>	<p>Euro 100,00/h per senior Euro 70,00/h per junior</p>	80%	<p>Euro 4.000,00</p> <p>(pari ad almeno euro 5.000,00 di valore del progetto presentato)</p>	Tutti i soggetti con i requisiti del par. 3

per l'erogazione dei servizi <i>Output:</i> Piano organizzativo con l'individuazione di interventi/metodi di miglioramento del processo di erogazione dei servizi			<i>progetto presentato)</i>	
3) SERVIZI DI PROGETTAZIONE SOCIALE <i>Oggetto della consulenza:</i> supporto nell'elaborazione di un modello per la presentazione di proposte progettuali per la partecipazione a bandi, gare, concorsi, richieste di finanziamento europeo, ecc. <i>Output:</i> Presentazione di un documento riportante un modello progettuale da seguire per la partecipazione a bandi, gare, concorsi, finanziamenti europei, ecc.	Euro 100,00/h per senior Euro 70,00/h per junior	80%	Euro 4.000,00 <i>(pari a euro 5.000,00 di valore del progetto presentato)</i>	Tutti i soggetti con i requisiti del par. 3
4) SERVIZI DI ANALISI DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO <i>Oggetto della consulenza:</i> Analisi e successiva ipotesi di razionalizzazione delle risorse umane, economiche ed organizzative a disposizione <i>Output:</i> predisposizione di uno studio di fattibilità per la riorganizzazione della struttura.	Euro 100,00/h per senior Euro 70,00/h per junior	80%	Euro 4.000,00 <i>(pari a euro 5.000,00 di valore del progetto presentato)</i>	Tutti i soggetti con i requisiti del par. 3
5) SERVIZI IN AMBITO GIURIDICO <i>Oggetto della consulenza:</i> supporto nella definizione di metodi e strumenti finalizzati alla prevenzione delle responsabilità penali degli enti. <i>Output:</i> elaborazione di un documento di supporto metodologico, con funzioni di manuale per la compilazione del modello previsto dal D.lgs. 231/2001	Euro 100,00/h per senior Euro 70,00/h per junior	80%	Euro 2.000,00 <i>(pari a euro 2.500,00 di valore del progetto presentato)</i>	Soggetti rientranti nella categoria 2) del par. 3
6) SERVIZI IN AMBITO AMMINISTRATIVO <i>Oggetto della consulenza:</i> supporto nella definizione di metodi e strumenti finalizzati alla rendicontazione sociale <i>Output:</i> elaborazione di un documento di supporto metodologico, con funzioni di manuale per la redazione del bilancio sociale di cui al D.lgs. 117/2017	Euro 100,00/h per senior Euro 70,00/h per junior	80%	Euro 2.000,00 <i>(pari a euro 2.500,00 di valore del progetto presentato)</i>	Soggetti rientranti nella categoria 2) del par. 3
7) SERVIZI IN AMBITO DI COMUNICAZIONE <i>Oggetto della consulenza:</i> supporto nella definizione di metodi e strumenti finalizzati alla comunicazione dei servizi proposti agli utenti <i>Output:</i> elaborazione di un documento di supporto metodologico, con funzioni di manuale per la redazione della carta dei servizi di cui al	Euro 100,00/h per senior Euro 70,00/h per junior	80%	Euro 2.000,00 <i>(pari a euro 2.500,00 di valore del progetto presentato)</i>	Soggetti rientranti nella categoria 2) del par. 3

Il contributo massimo ammissibile per ciascuna domanda è pari a euro 8.000,00 ed è concesso in applicazione e nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

All'interno della stessa può richiedere al massimo tre tipologie di consulenza di cui alla tabella precedente.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda e solo in forma individuale.

Sono ammissibili unicamente i costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

I soggetti fornitori dei servizi possono essere:

- singoli professionisti con partita IVA;
- studi professionali associati;
- società di persone o di capitali.

Il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili ai sensi del presente Avviso deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.

I servizi di consulenza devono esulare dagli ordinari costi di gestione del soggetto richiedente connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, legale e la pubblicità o per conseguire standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti.

Le spese per servizi di consulenza non sono ammissibili ad agevolazione quando il prestatore del servizio e/o il legale rappresentante e/o socio che detenga la quota di maggioranza dell'eventuale società incaricata è:

- titolare, socio, amministratore o dipendente, o che riveste comunque cariche sociali nel soggetto richiedente o loro coniugi e parenti entro il primo grado;
- membri del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione o del consiglio direttivo o che detengono dei diritti di voto del soggetto stesso o loro coniugi e parenti entro il primo grado;
- il medesimo soggetto richiedente;
- altro soggetto nella cui compagine siano presenti i titolari, soci o amministratori del soggetto richiedente o i loro loro coniugi e parenti entro il primo grado;
- un soggetto richiedente delle agevolazioni per la medesima tipologia di consulenza a valere sul presente Avviso;
- non possa considerarsi in posizione di autonomia rispetto all'impresa richiedente ai sensi della vigente disciplina comunitaria in materia di definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo.

Come già riportato nella precedente tabella 1, l'importo massimo orario riconoscibile dall'Amministrazione, per tali servizi di consulenza non potrà superare i 100,00 euro/ora per i consulenti senior ed euro 70,00/h per i consulenti junior (eventualmente + IVA se dovuta). In caso di consulenza affidata a una società, è necessaria l'indicazione delle

risorse umane, con la distinzione tra senior e junior, impiegate nello svolgimento del servizio.

È possibile classificare come consulente senior colui che è in possesso di una esperienza lavorativa almeno quinquennale nel settore/materia oggetto di consulenza (l'anno è considerato appieno se in quel periodo l'attività interessata è risultata la prevalente del soggetto). Le caratteristiche che, in relazione alla tipologia di consulenza, sono atte a classificare un consulente come senior devono essere chiaramente indicate nei relativi curricula; coloro che non possiedono i requisiti per essere classificati come consulente senior, sono classificati quali consulenti junior.

Le spese si intendono ammissibili al netto di IVA ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti che ricevono il contributo e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti richiedenti sono assoggettati.

La consulenza oggetto dell'agevolazione deve essere realizzata a favore di unità operative localizzate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

In ogni caso non sono ammessi ad agevolazione:

- servizi di consulenza già incentivati con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis, in contrasto con il divieto di cumulo;
- oneri accessori (bolli, spese fiscali, imprevisti, viaggio, vitto e alloggio);
- contributi in natura (forniture di servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente).

5. Aiuti de minimis e cumulo

Dal momento che l'agevolazione è concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, l'art. 5 di tale regolamento detta le seguenti disposizioni in materia di cumulo degli aiuti:

“1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento¹.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.”

6. Contenuti e modalità di presentazione della domanda

I Soggetti interessati, aventi i requisiti previsti nel paragrafo 3, devono presentare apposita domanda, in regola con le vigenti normative sul bollo (16 euro), contenente:

¹ euro 200.000 nell'arco di 3 esercizi finanziari

- l'indicazione della/e tipologia/e di servizi di consulenza per le quali si richiede il contributo (di cui alla tabella 1 del par. 4);
- un preventivo delle spese per ciascuna tipologia di servizio con l'indicazione del numero di ore che saranno svolte distintamente da consulenti senior/junior;
- una relazione illustrativa delle motivazioni che portano alla richiesta di contributo per ciascuna tipologia di servizio di consulenza richiesto, con la specificazione delle attività previste per ciascuna figura professionale che si prevede di coinvolgere e dell'output che verrà prodotto in sede di rendiconto.

E' inoltre necessario indicare in apposita sezione del sistema informativo gli estremi della marca da bollo da 16,00 euro (giorno, ora di emissione e identificativo di 14 cifre).

Nella domanda l'ente dovrà dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà che:

1. l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
2. l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili;
3. non ha beneficiato di ulteriori agevolazioni relativamente ai servizi oggetto dell'istanza e di non aver presentato ulteriori istanze di contributo per l'acquisizione dei medesimi.

Le domande dovranno essere redatte mediante utilizzo della procedura informatica.

Per fare ciò è necessario collegarsi all'indirizzo internet <http://www.fse.provincia.tn.it> e seguire il percorso: **area organismi pubblici e privati – avvisi e bandi – avvisi FSE**, dove si trova tutta la documentazione necessaria e il riferimento per effettuare la **registrazione**, qualora l'ente non fosse già registrato.

A registrazione avvenuta, il soggetto potrà accedere all'area riservata **enti – presentazione domande** ove compilare online la domanda di finanziamento.

Le istruzioni operative per l'utilizzo di tale procedura sono contenute nella "Guida alla procedura informatica" reperibile sempre sul sito di cui sopra.

E' necessario procedere alla conferma definitiva dei dati nella procedura informatica per poter procedere alla generazione dei documenti in formato digitale.

Occorre quindi generare la domanda, sottoscriverla digitalmente e inviarla all'Amministrazione, completa degli allegati previsti, direttamente mediante il sistema informativo.

La domanda e gli allegati alla stessa dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare il soggetto richiedente).

7. Termini per la presentazione delle domande

E' possibile presentare la domanda, con le modalità indicate al par. precedente, a partire dalle ore 12.30 del giorno 20 settembre 2021, entro le ore 23.59 del giorno 28 febbraio 2022.

8. Avvio del procedimento di valutazione

La ricevuta rilasciata dal sistema informativo con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione costituisce comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992. Il procedimento dovrà concludersi in 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

9. Verifica di ammissibilità delle domande e formazione della graduatoria

Al seguito della presentazione delle domande il Servizio Politiche Sociali effettuerà la verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande presentate.

Sarà disposta l'inammissibilità della domanda nei seguenti casi:

- a) domanda non compilata in lingua italiana;
- b) mancanza, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) mancato inoltro della domanda entro i termini e con le modalità definite nei paragrafi 6 e 7;
- d) mancanza della firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente o di suo delegato con potere di firma sulla domanda;
- e) mancanza di uno o più allegati alla domanda;
- f) mancanza della firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente o di suo delegato con potere di firma su uno o più allegati alla domanda;
- g) nel caso di presentazione da parte di uno stesso soggetto di più domande sarà considerata ammissibile solamente l'ultima presentata in ordine cronologico.

Nei casi e) ed f) l'Amministrazione prima di rendere inammissibile la domanda, assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per integrare gli elementi mancanti, mantenendo l'ordine cronologico di registrazione della domanda originaria. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione anche entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Qualora l'Amministrazione richieda di regolarizzare la documentazione, il decorso del termine del procedimento rimane sospeso dalla data di richiesta di integrazioni fino alla data di ricevimento delle stesse o, qualora non vengano prodotte integrazioni da parte del richiedente, fino allo scadere del termine assegnato per la regolarizzazione.

Non comporteranno esclusione le irregolarità concernenti l'imposta di bollo, bensì le diverse conseguenze previste dalla vigente normativa come l'obbligo di regolarizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni da parte dell'Autorità competente.

L'Amministrazione valuterà quindi la congruità tecnico-amministrativa ed economica delle domande presentate, tenendo conto dei limiti fissati per ogni tipologia di consulenza, dell'attività prevista e del relativo preventivo di spesa indicato nella domanda di contributo.

Qualora necessario, l'amministrazione con atto motivato potrà chiedere eventuali ulteriori specificazioni e/o integrazioni alla domanda. In tal caso, il procedimento resterà sospeso dalla data di richiesta dell'integrazione inviata dall'amministrazione fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine di 30 giorni da tale richiesta. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine previsto, l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine pari a 10 giorni, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

L'amministrazione provvederà altresì a verificare d'ufficio mediante la consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) l'importo già eventualmente acquisito dal richiedente a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti da qualsiasi amministrazione pubblica o ente equiparato ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato. In caso di superamento del massimale previsto il contributo potrà essere concesso in misura parziale fino al limite del de minimis, previa informativa ed accettazione da parte dell'organizzazione interessata.

Le domande ammissibili verranno finanziate, sulla base dell'ordine di presentazione delle domande all'Amministrazione indipendentemente dalle tipologie di servizi o dall'importo richiesto.

Ai fini della determinazione della data e dell'ordine cronologico di presentazione farà fede la data e ora di invio della domanda mediante il sistema informativo.

In caso di presentazione nella stessa data ed orario (minuto/secondo), sarà data precedenza alle domande con importo minore.

Le domande ammissibili saranno finanziate attraverso l'adozione di determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, che conclude il procedimento amministrativo, sulla base delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento.

In qualsiasi momento l'assegnatario può rinunciare al finanziamento dandone comunicazione all'Amministrazione.

10. Modifiche del progetto in sede di attuazione

In sede di gestione sarà possibile modificare le figure professionali previste in sede di presentazione della domanda purché nel rispetto del limite massimo del contributo concesso e nel mantenimento dei risultati previsti dall'attività di consulenza.

Le domande di modifica devono essere inviate alla Struttura provinciale competente alla gestione dell'intervento in via preventiva.

La Struttura provinciale competente alla gestione dell'intervento ha 30 giorni dalla trasmissione della domanda effettuata dal Soggetto attuatore per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e per disporre entro il medesimo termine il diniego dell'accoglimento della domanda di modifica.

Trascorsi 30 giorni dal deposito della domanda il silenzio della Struttura provinciale competente equivale ad autorizzazione della domanda presentata.

In ogni caso non è consentita la modifica della tipologia di servizio di consulenza.

11. Criteri di ammissibilità delle spese e modalità di liquidazione del contributo

Per essere ammissibili, le spese dovranno essere:

- a) rendicontate all'Amministrazione entro 12 mesi dalla data di adozione della determinazione di assegnazione del finanziamento e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023;
- b) relative ad attività non già avviate né concluse al momento di presentazione della domanda;
- c) certificate da documenti recanti data successiva a quella di presentazione della domanda;
- d) comprovate da documentazione attestante la spesa sostenuta (fattura o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativa al servizio di consulenza acquisito. Tali documenti devono riportare data non successiva al

termine di rendicontazione del progetto e contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- l'indicazione del codice CUP assegnato dall'amministrazione e comunicato in sede di concessione del contributo;
 - la/e tipologia/e di servizio acquisito, con l'indicazione del titolo di ciascuna tipologia di consulenza di cui alla tabella del par. 4);
 - il numero di ore di consulenza svolte per ciascuna tipologia di servizio indicato nella fattura e l'importo orario.
- e) sostenute e interamente quietanzate secondo una delle seguenti modalità di pagamento:
- bonifico anche tramite home banking (in tal caso occorre produrre copia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto pagamento);
 - bancomat e carta di credito: nel caso di pagamento bancomat occorre produrre copia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto pagamento. Per quanto concerne la carta di credito, verranno richiesti il saldo della carta di credito con il dettaglio dei movimenti e l'estratto conto bancario con evidenza del relativo addebito;
 - MAV, vaglia o bollettino postale (in tal caso occorre produrre copia della ricevuta);
 - assegno bancario non trasferibile (in tale caso occorre produrre copia conforme dell'assegno e copia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto pagamento).

Tutti i pagamenti, secondo le modalità di cui sopra, devono essere riconducibili al percettore del finanziamento e riportare il codice CUP assegnato dall'Amministrazione.

In ogni caso non saranno rimborsate le somme relative a pagamenti effettuati in contanti, o compensazioni contabili.

Ai fini della liquidazione del contributo, a pena di inammissibilità, entro 12 mesi dalla data di adozione della determinazione di assegnazione del finanziamento e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023, il richiedente deve presentare al Servizio Politiche Sociali, mediante PEC all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, la seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione del finanziamento, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato con potere di firma, contenente anche l'indicazione del conto corrente su cui effettuare il versamento;
2. fattura quietanzata (o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativa ai servizi di consulenza acquisiti, in conformità a quanto indicato al precedente paragrafo;
3. documentazione comprovante che la spesa è stata sostenuta e quietanzata così come descritto al paragrafo precedente;
4. una relazione illustrativa sui servizi di consulenza acquisiti, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato con potere di firma, che descriva, per ciascuna tipologia di servizio acquisito, le attività svolte, la data di inizio e la data di conclusione di ciascun servizio, corredata dalla documentazione di output richiesta per ogni tipologia di servizio di cui al precedente par.4;
5. incarichi assegnati ai consulenti;
6. curriculum vitae del consulente, datato e sottoscritto in originale, da cui si possa evincere chiaramente la classificazione senior o junior come indicato al par. 4.

In caso di mancata presentazione della documentazione di rendiconto entro i termini previsti, l'Amministrazione invierà una comunicazione di sollecito assegnando un termine di 30 giorni per adempiere. La mancata presentazione della documentazione entro tale ulteriore termine previsto comporterà la revoca del finanziamento.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della documentazione di cui sopra incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione anche entro tale secondo termine, la domanda di liquidazione decade.

Qualora dalle verifiche effettuate non emergano irregolarità, l'Amministrazione procederà al versamento dell'importo del contributo sul conto corrente indicato dal richiedente. Il contributo verrà liquidato in un'unica soluzione.

Con apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio Politiche Sociali è stabilita la revoca del beneficio e la decadenza dalla graduatoria nei seguenti casi:

- dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda;
- mancata presentazione della documentazione di rendicontazione entro i termini previsti;
- rinuncia con comunicazione scritta;
- in caso il richiedente risulti destinatario di altri contributi per la medesima finalità;
- in caso il richiedente sia destinatario di un ordine di recupero della Commissione per aiuti dichiarati illegali e incompatibili e non li abbia regolarizzati entro i termini di rendicontazione stabiliti nel presente Avviso.

12. Obblighi in materia di comunicazione del soggetto richiedente

I soggetti che ricevono il contributo devono attenersi strettamente ai regolamenti comunitari vigenti in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (art. 115 e 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e allegato XII allo stesso regolamento).

In particolare, qualsiasi documento o materiale informativo relativo all'attuazione del contributo diretto al pubblico deve contenere i seguenti elementi:

- a) il logo dell'Unione europea, con la dicitura "Unione europea - Fondo sociale europeo";
- b) il logo della Repubblica italiana;
- c) il logo della Provincia autonoma di Trento, con la dicitura "Provincia autonoma di Trento";
- e) la seguente dichiarazione: "Questa iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento", che deve risultare ben visibile e facilmente leggibile.

Le caratteristiche tecniche del logo dell'Unione europea e le sue modalità di utilizzo devono essere conformi a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014.

Inoltre, il soggetto richiedente è tenuto, durante l'attuazione dell'operazione, ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto nell'ambito del PO FSE:

- fornendo sul suo sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, comprendente finalità e risultati, nonché i loghi e la dichiarazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo;

- collocando nella propria sede e in quella dove si svolge in via principale l'operazione in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l'area d'ingresso) almeno un poster (formato minimo A3) con le informazioni di cui al precedente alinea.

I materiali prodotti devono essere conservati per essere esibiti nel caso di eventuali controlli e costituiscono titolo per la dimostrazione dell'attività realizzata.

13. Verifiche di gestione

L'attuazione del presente Avviso è sottoposta alle verifiche di gestione di cui all'articolo 125 del Regolamento (UE) 1303/2013.

14. Tutela della privacy e pubblicità degli atti

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

I dati conferiti nell'attuazione dell'operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo sociale europeo (Unione europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Ai fini della trasparenza, si comunica che ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 la graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia e sul portale del Fondo sociale europeo (<https://fse.provincia.tn.it> – area organismi pubblici e privati – graduatorie).

Ai sensi dell'art. 115, comma 2, del Reg. (UE) 1303/2013, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario ed al progetto finanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1, del Reg. (UE) 1303/2013).

In relazione alla concessione di aiuti in De Minimis, la Legge 115/2015, che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti, prevede che i dati e le informazioni del Registro (relative a tutti gli aiuti concessi e all'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero, cd. Lista Deggendorf) siano rese accessibili senza restrizioni.

Infine, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, si informa che i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico Arachne, per l'individuazione del rischio di frode.

15. Informazioni e modulistica

Sul sito <https://fse.provincia.tn.it> - area organismi pubblici e privati – opportunità di finanziamento – Avvisi – PO FSE 2014-2020 è possibile prendere visione del facsimile del modulo di domanda. Tale modello serve da esempio e non dovrà essere utilizzato in quanto le richieste dovranno essere compilate direttamente online accedendo all'area di registrazione presente nella stessa sezione.

Allo stesso indirizzo è altresì disponibile la modulistica per la rendicontazione dell'attività.

Per informazioni è possibile rivolgersi al **Servizio Politiche Sociali** - Ufficio Programmazione e Sviluppo

Via Gilli, 4 - 38121 TRENTO

Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.00

telefono: 0461 493800

e-mail: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it